

**Inclusione scolastica degli
studenti con disabilità**
CHE COSA CAMBIA

(a cura di) Evelina Chiocca

Istituto Comprensivo MAFFUCCI, Milano 6 maggio 2017

Punti focali per il MIUR

- Obiettivo della riforma, secondo il MIUR, è di rafforzare il concetto di “scuola inclusiva”..
- Rafforzare la *partecipazione e la collaborazione delle famiglie e delle associazioni* nei processi di inclusione scolastica.
- Definire i compiti spettanti a Stato, Regione, Enti Locali.
- Incrementare le competenze delle Commissioni Mediche (introducendo il gruppo che si occupa degli accertamenti in età evolutiva)
- Nell’ambito del “Profilo di Funzionamento”, introdurre il modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).
- Introdurre nuova procedura per il sostegno didattico, che tenga conto del Profilo di funzionamento.

Punti focali per il MIUR

- Obiettivo della riforma, secondo il MIUR, è di rafforzare il concetto di “scuola inclusiva”
- Riordinare e rafforzare i gruppi di lavoro per l’inclusione scolastica.
- Definire una nuova dimensione del PEI: sarà parte integrante del Progetto Individuale
- Prevedere la “misurazione” della qualità dell’inclusione scolastica.
- Introdurre implementazione dei crediti formativi nella “formazione iniziale” dei docenti di sostegno nella Primaria e nell’Infanzia.
- Prevedere una *formazione specifica*
 - *per il personale docente,*
 - *per il personale dirigente,*
 - *per il personale ATA.*

Progetto Individuale (P.I.)

- Il Progetto Individuale, previsto dall'art. 14 della legge 328/2000, “ingloba” il PEI
 - Il PEI non è più un documento “autonomo”
 - Il PEI non è più un documento appartenente solo al “percorso scolastico”
- Questioni conseguenti:
 - Il P.I. dovrà attendere la elaborazione del PEI per essere a sua volta predisposto
 - Il PEI verrà pertanto elaborato “prima” del Progetto Individuale, dato che quest'ultimo lo “comprende”?

Che cos'è il Progetto Individuale?

- Il Progetto individuale è redatto dal **Comune** su richiesta dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale.

Il testo attuale:

Art. 14. legge 328/2000 (Progetti individuali per le persone disabili).

1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, **i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali**, **predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2.**

Che cos'è il Progetto Individuale?

Art. 14, comma 2,
della L. 328/2000:

- Il **progetto individuale** **riporta**

- La **valutazione** diagnostico-funzionale
- Le **prestazioni di cura e di riabilitazione** a carico del Servizio sanitario nazionale
- I **servizi alla persona** a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale
- Le **misure economiche** necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale
- La **definizione delle potenzialità e gli eventuali sostegni** per il nucleo familiare.

Competenze e certificazione

- Vengono specificate le competenze e le prestazioni in carico allo Stato, alle Regioni e agli Enti Locali
- Come richiesto in sede di audizione, presso la Commissione Senato, dal Coordinamento Nazionale Famiglie Disabili gravi e gravissimi e dalle Associazioni a sostegno (fra cui il Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno, il gruppo facebook Sostegno 378 e altri ancora):
 - **per l'assistenza igienico-personale degli alunni con disabilità saranno assegnati collaboratori scolastici nel rispetto del genere.**

Certificazione

- Le Commissioni mediche per gli accertamenti in età evolutiva, sono costituite da:
 - **1 medico: specialista in medicina legale**
 - **2 medici: o un pediatra o un neuropsichiatra infantile o un medico con specializzazione inerente la condizione di salute del soggetto**
 - **1 assistente specialistico (individuato dall'Ente Locale)**
 - **1 medico dell'INPS**
 - **1 medico indicato dalle associazioni storiche**



Nota

**Associazioni storiche:
quelle aderenti alla FAND**

Accertamento e Documentazione

- A) **DIAGNOSI CLINICA: Accertamento di disabilità** (v. Commissioni Mediche età evolutiva)
- B) Predisposizione del documento “**Profilo di Funzionamento**” (equipe multidisciplinare)
- Su base ICF
 - Modello bio-psico-sociale

“Profilo di Funzionamento”

- Il Profilo di Funzionamento sostituisce la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale

- ~~Diagnosi Funzionale~~
- ~~Profilo Dinamico Funzionale~~

**Profilo di
Funzionamento**

Il Profilo di Funzionamento...

- ... definisce la tipologia delle misure di sostegno
- ... definisce la tipologia delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica
- ... è *documento essenziale per l'elaborazione del PEI*
- ... è *documento essenziale per l'elaborazione del Progetto individuale.*

Profilo di Funzionamento

Piano Educativo Individualizzato

- Anche per questo punto sono state accolte alcune richieste che, come Coordinamento Nazionale Famiglie Disabili gravi e gravissimi insieme a tutti coloro che le hanno sostenute (C.I.I.S., gruppo Sostegno 378 e molti altri ancora), sono state portate non solo in sede di audizione, ma anche **sollecitate** successivamente tramite contatti diretti. Alcune richieste di modifica particolarmente importanti non sono rintracciabili nei pareri formulati dalle Commissioni.
 - Ci saranno?
 - In attesa del testo ufficiale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prendiamo atto delle dichiarazioni pubblicate.
- I dati certi:
 - è assicurata la partecipazione della famiglia in fase di stesura del PEI (**da noi richiesto e accolto**)
 - presente la progettazione educativo-didattica (da noi richiesta)
 - Restano nel dubbio:
 - le tempistiche relative alla validità del PEI (sarà aggiornato? Sarà valido, come oggi, per ogni anno scolastico?)
 - Sarà stata recuperata e inserita anche la parola “apprendimenti”, così come la legge 104/92 ben precisa ai commi 3 e 3 dell’art. n 12? [naturalmente “apprendimenti” non è solo una parola...]

Piano Educativo Individualizzato

- Il GLHO, così come conosciuto oggi, resta operativo
- Il PEI è elaborato: dagli insegnanti della classe, dai genitori, dagli specialisti

DOMANDE

- Perché nel descrivere gli “attori” che partecipano alla elaborazione del PEI, dopo aver richiamato i “docenti contitolari” e il “Consiglio di classe”, *il docente specializzato è nominato a parte?*
- **Le questioni sono due:**
 - **o al Ministero non sanno che il docente per il sostegno è un componente del Consiglio di classe**
 - **oppure il docente di sostegno assumerà una nuova connotazione, non detta in questi mesi... (anche se l'istituzione delle sezioni di sostegno non lascia sperare nulla di buono!)**

Piano educativo individualizzato

- Che cosa contiene?
 - Le strategie didattico-educative per il successo formativo dell'alunno con disabilità

Piano per l'inclusione

- Introdotto “per la prima volta” (lo si evince dalla descrizione riportata nel testo della proposta di Decreto Legislativo e lo si ricava anche dal fatto che il Decreto Legislativo ha “specifici e precisi destinatari”) il Piano per l’Inclusione ha il sapore dello strumento “inutile”, proposto per “fare qualche cosa”.
- Appare non ben definito nell’Atto di Governo 378
- Appare per nulla descritto nella relazione che accompagna l’Atto di Governo che, nel punto di richiamo dell’articolo, riporta di fatto il testo, senza articolarne il contenuto, il senso, la struttura e la motivazione della scelta di un “ennesimo documento”

Piano per l'Inclusione

- Il Piano per l'Inclusione, secondo il MIUR, rappresenta il principale documento programmatico-attuativo della scuola in materia di inclusione
- È parte integrante del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF).

Forse nel testo definitivo sono state apportate modifiche tali da rendere il documento “programmatico-attuativo”? Non si sa!!!

Quel che è certo è che nell'Atto di Governo questo ulteriore documento non introduce elementi che possano essere riconducibili alle caratteristiche richiamate.

Modifica art. 15 della L. 104/92

- In un primo momento l'art. era stato abrogato interamente ed erano stati introdotti unicamente i GIT, **Gruppi per l'Inclusione Territoriale**.
- Dalle comunicazioni (e dal testo modificato con il parere delle Commissioni) i gruppi sono addirittura aumentati, recuperando il GLIR, già proposto dal ministro Gelmini (vedasi Linee guida alunni con disabilità del 4 agosto 2009).

Modifica art. 15 della L. 104/92

- È istituito il Gruppo di lavoro inter-istituzionale regionale (GLIR) che ha compiti di consulenza e proposta all'Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma.



- Il GLIR è stato introdotto nel 2009 (vedasi Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, del 4 agosto 2009)

- È istituito, per ogni Ambito Territoriale (AT), il Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT)
- Compiti: definizione delle risorse per il sostegno didattico (le risorse sono dapprima indicate dalle singole scuole).

- Le scuole propongono
- Il GIT valuta e, a sua volta, propone
- L'USR poi deciderà e invierà le risorse alle singole scuole

Modifica art. 15 della L. 104/92

- È istituito, presso ciascuna istituzione scolastica, il Gruppo di lavoro per l'Inclusione (GLI)

- **COMPITI**

- Programmazione
- Proposta
- Supporto



- Il GLI sostituisce il GLH di Istituto, previsto dall'art. 15 della legge 104/92

- **Domanda:** questo gruppo è il “punto di partenza” del GLI previsto dalla Circolare 8/13? Parrebbe... ma al momento resta il quesito. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale potrà, forse, chiarire e illuminare.

Richiesta risorse (docenti sostegno)

- Chi chiederà le risorse per il sostegno?
- **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**
- E chi quantificherà le risorse (ore di sostegno)?



Iter risorse sostegno

- Il Dirigente Scolastico
 - analizza i singoli PEI
 - analizza il Piano per l'inclusione
 - “sente” (consulta) il GLI”
- quindi “quantifica” le ore di sostegno necessarie (formula una proposta)
- e invia la proposta-richiesta di ore al GIT territoriale

- Il GIT territoriale “valuta” la richiesta delle singole scuole
- Il GIT formula la “sua” proposta e la invia all'Ufficio Scolastico Regionale

- L'Ufficio Scolastico Regionale “DECIDE” le ore e le invia alle singole scuole

Domande

Perché il GIT deve entrare nel merito della richiesta del D.S.?

Che senso ha *“rifare un lavoro già svolto, peraltro da chi conosce la situazione e le reali necessità?”*

Perché, dunque, questo “ulteriore e dispendioso controllo”? (il “dispendioso” è riferito a quanto indicato nell'Atto di Governo 378, che prevedeva una certa somma per i GIT.

LE SEZIONI PER IL SOSTEGNO

- Il Decreto Legislativo istituisce, *per la prima volta in Italia, le SEZIONI PER IL SOSTEGNO DIDATTICO fra i ruoli del personale docente.*

- A che cosa servono?
 - **A introdurre la “separazione delle carriere” tanto voluta dalle. Federazioni FAND e FISH?**
- A che cosa servono le sezioni per il sostegno?
 - **A introdurre gradualmente la separazione delle classi?**
- Perché “separare” quando l’obiettivo di tutta la normativa per l’integrazione fino a oggi (e non sarà così domani, evidentemente) è “costruire rete, relazioni” in una parola “integrare”? Come si può pensare di integrare o di includere se si insiste a SEPARARE? È SOLO MIOPIA POLITICA o ALTRO?

Permanenza su posto di sostegno

- Dopo l'assunzione in ruolo, la permanenza su posto di sostegno resta di 5 anni, come oggi.
- Questo sicuramente per la scuola Primaria e per la scuola dell'Infanzia, **ma per la scuola Secondaria?**
- Il reclutamento dei docenti della scuola Secondaria, infatti, introduce forme che mal combaciano con la tempistica qui indicata dal Miur.

Specializzazione “Sostegno”

- È introdotto un nuovo percorso per *l'accesso alla carriera di docente per il sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria*, attraverso l'istituzione di un Corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale annuale.
- L'accesso al sostegno nella scuola Secondaria è invece disciplinata nel decreto legislativo sulla formazione iniziale.
- ovvero... **tutto resterebbe più o meno come prima**
- **Come prima**, la specializzazione è riservata ad un numero limitato di docenti ed è annuale
- **Come prima** per partecipare al corso di specializzazione (cambia il nome ma la sostanza è la stessa) occorre conseguire l'abilitazione all'insegnamento e quindi superare una rigida selezione.
- **La novità (non ben chiara)** è costituita dalla introduzione di ulteriori 60 cfu che la descrizione contenuta nell'Atto di Governo 378 lascia intendere possano essere “crediti riconosciuti” e quindi non “nuovi cfu” come invece da tempo sentiamo ripetere. Qual è la verità? Lo sapremo soltanto dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo definitivo.

Continuità

- In sede di conferimento delle supplenze, in caso di fruttuoso rapporto docente-discente e sulla base di *eventuale richiesta della famiglia*, il contratto a tempo determinato potrà essere prorogato al medesimo docente per l'anno scolastico successivo.
- La proposta riguarda soltanto il docente di sostegno oppure tutti i docenti della classe?
- **Se la proposta riguardasse soltanto il docente per il sostegno, allora, “per la prima volta”** nella storia dell'integrazione scolastica, verrebbero **“legittimate” la delega e la deresponsabilizzazione dei docenti curricolari.**

Incarico misto

- Per la prima volta si prevede che il dirigente scolastico possa proporre ai docenti dell'organico dell'autonomia, purché in possesso della specializzazione, anche attività di sostegno didattico.
 - In realtà questa possibilità esiste anche oggi e in molte scuole, come l'Istituto che oggi ci ospita (I.C. Maffeucci), viene attuata con ottimi risultati.
 - Si chiama “incarico misto” o “cattedra mista”

Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica

- È elevata a livello di fonte di rango primario, l'istituzione dell'*Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica*, presieduto dal Ministro e composto da tutti gli attori istituzionali coinvolti nei processi di inclusione, comprese le associazioni e gli studenti
- L'Osservatorio supporta il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca.
 - **L'ultima lettura con il parere dava “assenti” le associazioni degli Insegnanti e degli Insegnanti specializzati.**
 - **Sarebbe una “grave” dimenticanza!**
 - **Attendiamo la Gazzetta Ufficiale per esprimerci al riguardo.**

Istruzione domiciliare

- È ricondotta a norma di rango primario *l'istruzione domiciliare* al fine di garantire il diritto all'istruzione e alla formazione per gli alunni e studenti per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, a causa di gravi patologie certificate, anche attraverso la definizione di progetti che possono avvalersi dell'uso delle nuove tecnologie.
- Nel rispetto, si spera, del “funzionamento” dello studente. Se le nuove tecnologie non dovessero consentire l'attivazione di progetti, perché non funzionali, occorre assicurare la presenza dei docenti (e non certo per 6 ore settimanali, come oggi avviene in troppe situazioni, perché in tal caso si determinerebbero alunni di serie “a” e alunni di serie “z”).

Decorrenze

- Gradualità degli interventi
- Nel frattempo dovranno essere emanti i provvedimenti attuativi
- Sono previste forme di accompagnamento (in particolare per quanto concerne la “**certificazione**” e la “**quantificazione**” delle risorse per il sostegno didattico).
- L’assetto complessivo *decorrerà dal 1 gennaio 2019.*

**Documento elaborato con
riferimento alla scheda di
Approfondimento e ai
Comunicati del MIUR,
considerati i pareri delle
Commissioni Parlamentari,
in attesa della pubblicazione
dei Decreti Legislativi in
Gazzetta Ufficiale**